

Previdenza. Nell'attuare la disposizione introdotta dalla legge di stabilità, l'Inps ha optato per una soluzione favorevole ai pensionati

Ricalcolo soft per le maxi-pensioni

La manovra interessa i lavoratori con anzianità contributiva oltre i 40 anni

L'INTERPRETAZIONE

L'istituto considera tutto il periodo di lavoro, mentre si sarebbero potuti valorizzare solo i versamenti fino a 40 anni

Fabio Venanzi

■ La linea adottata dall'Inps con la circolare 74 di venerdì scorso, in merito alla rideterminazione dei **trattamenti pensionistici** troppo generosi, risulta essere particolarmente favorevole nei confronti dei lavoratori che alla fine del 2011 avevano già perfezionato un diritto a pensione.

Nei confronti dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono vantare almeno 18 anni di contributi, il Dl 201/2011 ha applicato il sistema contributivo pro rata dal 2012. I maggiori beneficiari sono stati coloro i quali, già al 2011, potevano vantare un diritto a pensione, o meglio, avevano già perfezionato l'anzianità massima contributiva di 40 anni e cessano con un'età anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 707), al fine di limitare questi trattamenti favorevoli, oltre a stabilirne il **ricalcolo** e l'eventuale applicazione del nuovo importo più basso, ha previsto che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo previdenti la riforma computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzia-

nità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corrispondenza della prestazione stessa.

Secondo le vecchie regole, le anzianità eccedenti il 40esimo anno contributivo risultavano ininfluenti al fine di incrementare la misura della pensione a causa del "congelamento" del coefficiente di rendimento. Il beneficio sulla rendita pensionistica si otteneva comunque perché, con retribuzioni in aumento, la media dell'ultimo periodo di riferimento (5/10 anni) ne risultava influenzata positivamente.

Con la circolare 74, l'Inps invece ha previsto la valorizzazione, con l'aliquota di rendimento del 2%, di tutti gli anni eccedenti il 40esimo. Tuttavia una lettura diversa del comma 707, che si presta a più interpretazioni, avrebbe portato a conclusioni diverse.

La norma prevede, infatti, la valorizzazione dell'anzianità contributiva «necessaria», il che potrebbe far supporre che in caso di un lavoratore con un diritto a pensione già maturato al 31 dicembre 2011, comunque la valorizzazione non sarebbe potuta andare oltre il 40esimo anno contributivo. Nel caso di anzianità superiori a 40 anni alla stessa data, nessun beneficio economico poteva essere riconosciuto al pensionato, poiché il «necessario» risultava ampiamente perfezionato.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore

non avesse maturato alcun diritto a pensione sempre alla data del 31 dicembre 2011, allora le letture avrebbero potuto essere due. La prima avrebbe riconosciuto - con il sistema retributivo - il periodo di tempo necessario per maturare il (primo) diritto a pensione. La seconda avrebbe applicato, in luogo del retributivo, il sistema contributivo per le anzianità eccedenti i 40 anni.

In altri termini, al lavoratore sarebbe stato garantito sempre e comunque un calcolo con il massimo coefficiente, integrato dal periodo di tempo necessario per conseguire la pensione con uno dei due sistemi sopra descritti. Infatti, in assenza di un diritto a pensione entro il 2011, la decorrenza della prestazione risulta essere sempre immediata per effetto del conglobamento delle finestre all'interno dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso al pensionamento.

L'integrazione prevista tra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile sarebbe potuta essere riservata solo nei casi in cui la decorrenza non fosse risultata immediata, come per i lavoratori che continuano ad accedere alla pensione con le quote perché impiegati in lavori faticosi e pesanti.

L'applicazione delle due ipotesi alternative determina, in alcuni casi, tagli consistenti dell'assegno (si veda tabella qui sotto), mentre la lettura adottata dall'Inps può addirittura risultare più vantaggiosa per il pensionato, che in tal caso continuerà a incassare l'importo determinato dalla riforma Fornero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importo pensione	Importo pensione con riforma	Differenziale
1.000,00	1.000,00	0,00
1.500,00	1.500,00	0,00
2.000,00	1.900,00	-400,00
2.500,00	2.300,00	-200,00
3.000,00	2.700,00	-300,00
3.500,00	3.100,00	-400,00
4.000,00	3.500,00	-500,00
4.500,00	3.900,00	-600,00
5.000,00	4.300,00	-700,00
5.500,00	4.700,00	-800,00
6.000,00	5.100,00	-900,00
6.500,00	5.500,00	-1.000,00
7.000,00	5.900,00	-1.100,00
7.500,00	6.300,00	-1.200,00
8.000,00	6.700,00	-1.300,00
8.500,00	7.100,00	-1.400,00
9.000,00	7.500,00	-1.500,00
9.500,00	7.900,00	-1.600,00
10.000,00	8.300,00	-1.700,00

Ipotesi a confronto

Nella tabella a fianco sono messe a confronto tre diverse possibili interpretazioni dell'articolo 1, comma 707, della legge di stabilità 2015 che ha previsto un ricalcolo delle pensioni retributive a cui viene applicato il contributivo pro rata dal 2012. In base alle indicazioni fornite dall'Inps con la circolare 74, in tre dei quattro esempi il ricalcolo è più favorevole ai pensionati e quindi rimarranno in pagamento gli importi già erogati e solo in un caso si avrà una riduzione. Con le altre due ipotesi, invece, il ricalcolo sarebbe svantaggioso per i pensionati in tre casi su quattro con riduzioni anche di migliaia di euro all'anno.

	Professore universitario iscritto alla Cassa Stato nato nel 1944, cessato dal servizio il 31/10/2014	Dipendente comunale iscritto alla Cpdel nato nel 1949, cessato dal servizio il 30/11/2014	Docente universitario iscritto alla Cassa Stato nata nel 1953, cessata dal servizio il 31/12/2014	Docente universitario iscritto alla Cassa Stato nato nel 1946, cessato dal servizio il 30/09/2014
Anzianità al 31/12/2011	46 anni e 2 mesi	39 anni e 9 mesi	38 anni e 6 mesi	37 anni e 11 mesi
Anzianità alla cessazione	49 anni	42 anni e 8 mesi	41 anni e 6 mesi	40 anni e 8 mesi
Retribuzione alla cessazione	107.000,00	25.750,00	61.930,00	61.860,00
Retribuzione media pensionabile	110.360,00	28.021,00	64.705,00	65.960,00
Pensione calcolata con la riforma Fornero	96.080,00	23.930,00	55.023,00	55.185,00
Ricalcolo in base alla circolare Inps	103.944,00	24.173,00	55.293,00	54.659,00
Differenza su 13 mesi	+7.864,00	+243,00	+270,00	-526,00
Ricalcolo retributivo con limite*	89.058,00	22.211,00	55.293,00	53.861,00
Differenza su 13 mesi	-7.022,00	-1.719,00	+270,00	-1.324,00
Ricalcolo contributivo con limite**	89.058,00	22.211,00	55.277,00	54.850,00
Differenza su 13 mesi	-7.022,00	-1.719,00	+254,00	-335,00

(*) Sono state valorizzate le anzianità contributive fino a 40 anni con le regole previgenti, integrando con il sistema retributivo il tempo minimo necessario per conseguire il primo diritto a pensione; (**) sono state valorizzate le anzianità contributive fino a 40 anni con le regole previgenti, integrando con il sistema contributivo il tempo minimo necessario per conseguire il primo diritto a pensione